



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Proc.to n. 1/2017 Ruolo Corte Federale d'Appello

Decisione n. 1/2017

La Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Emilio STERPETTI (Presidente)
Avv. Francesco GALLAVOTTI (II componente collegio)
Avv. Ciro RENINO (III componente collegio)

Nella controversia tra

S [redacted] G [redacted] M [redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Marolda e Paola Puglisi (ricorrente)

e

S [redacted] G [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Di Ruocco (controinteressato)
all'udienza del giorno 20.2.2017, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento n. 1/2017 C.F.A. promosso da S [redacted] G [redacted] M [redacted] per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'elezione del M° G [redacted] S [redacted] alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma.

Con ricorso inoltrato a mezzo Posta Elettronica Certificata ricevuto dalla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Scherma in data 19.1.2017, S [redacted] G [redacted] M [redacted] ha proposto ricorso alla Corte Federale d'Appello – FIS ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Organico FIS al fine di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità dell'elezione del M° G [redacted] S [redacted] alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma attuata con delibera dell'Assemblea di data 20.11.2016.

L'azione è affidata ai seguenti motivi: in primo luogo il ricorrente, ai fini della tempestività dell'azione, sostiene che "l'art. 34 del Regolamento Organico nel rimettere alla competenza della Corte d'appello Federale le impugnazioni in materia assembleare stabilisce che esse vanno proposte entro sette giorni dalla pubblicazione del verbale" e censura le modalità di pubblicazione del verbale il quale non sarebbe stato pubblicato con modalità idonee a renderlo conoscibile in quanto pubblicato unicamente "all'interno di una bacheca genericamente individuata dall'essere allocata in un luogo imprecisato all'interno dei locali adibiti a sede della Federazione" e che tale pubblicazione non sarebbe "atto idoneo a rendere l'atto conoscibile"; pertanto, l'impugnativa va considerata tempestiva poiché

proposta entro 7 giorni dalla trasmissione del verbale dell'Assemblea a mezzo Posta Elettronica Certificata dalla Segreteria della Federazione a seguito delle richiesta formulata da esso ricorrente.

Deduceva, quindi, nel merito che nel corso della predetta assemblea il ricorrente medesimo avrebbe sollevato la specifica questione relativa alla ineleggibilità del candidato C██████ S██████ in base alle previsioni dell'art. 64 dello Statuto Federale invitando il medesimo C██████ S██████ a ritirare la propria candidatura ma che, al contrario, quest'ultimo avrebbe attuato un intervento che proponeva una diversa lettura dell'articolo in questione ingenerando nell'Assemblea la convinzione di essere eleggibile qualora avesse ricevuto almeno il 55% dei voti validamente espressi e che attraverso tale intervento l'Assemblea ha deliberato l'elezione del Maestro S██████ a Presidente della Federazione Italiana Scherma avendo superato il quorum del 55% dei voti.

Il ricorrente medesimo svolgeva, quindi, ampie deduzioni in merito alla interpretazione del più volte citato dell'art. 64 dello Statuto ed alla legittimità della sua modifica attuata nel settembre 2016 attraverso un procedimento ritenuto illegittimo ritenendo, peraltro, che sia nel caso di applicazione dell'originario art. 64, come pure di quello modificato, avendo il Maestro S██████ ricoperto per due interi quadrienni la carica di Presidente Federale, il medesimo non fosse eleggibile per un terzo mandato neppure ottenendo almeno il 55% dei voti validamente espressi, come poi effettivamente avvenuto.

Il ricorrente sostiene, in sintesi, che *"l'elezione del M° S██████ alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma è illegittima perché contraria alla previsione di cui all'art. 64, comma 5, Statuto federale ed in ogni caso frutto dell'errore in cui è incorsa l'Assemblea nel determinarsi al voto, circa le condizioni legittimanti la rielezione del M° S██████"* (cfr pag. 14 - 15 del ricorso introduttivo del presente giudizio); questo secondo concetto viene poi approfondito dal ricorrente nella memoria autorizzata depositata nel termine assegnato dove si legge *"va poi precisato che, come indicato nel ricorso introduttivo e ricordato innanzi, il motivo d'impugnazione dell'elezione del M° S██████ poggia sull'errore in cui è incorsa l'Assemblea circa la rieleggibilità del M° S██████ alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma.*

L'errore rileva come vizio della volontà assembleare e come tale inficia la validità dell'assemblea" (cfr pag. 5 memoria autorizzata parte ricorrente).

In conseguenza delle eccezioni e delle motivazioni sopra illustrate, il ricorrente concludeva chiedendo *"Preliminarmente ove ritenga di dover celebrare udienza ai fini della definizione del presente procedimento consentire la partecipazione delle parti in videoconferenza, dichiarare illegittima l'elezione del M° C██████ S██████ alla carica di presidente della Federazione Italiana Scherma per tutti i motivi suesposti."*

Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale del 25.1.2017, con provvedimento del successivo 26.1.2017 veniva fissata l'udienza di discussione in videoconferenza per il 20.2.2017, con termine alla parte per il deposito di memorie e documenti fino al 15.2.2017; di detto provvedimento veniva data rituale comunicazione al ricorrente ed al controinteressato M° C██████ S██████

In data 15.2.2017 il controinteressato si costituiva in giudizio a ministero dell'Avv. Gerardo Di Ruocco mediante deposito della procura alla lite e di memoria, cui allegava documenti, concludendo per il rigetto della domanda avversaria motivato dalla eccepita inammissibilità della domanda poiché di contenuto non riconducibile allo strumento di tutela azionato e per la tardività della sua proposizione; eccepiva inoltre il controinteressato l'incompetenza della Corte Federale d'Appello adita per essere la domanda svolta di competenza del Tribunale Federale e la sua

infondatezza nel merito poiché l'elezione del M° S [REDACTED] non sarebbe in contrasto con alcuna norma.

Il controinteressato così concludeva: *"Voglia codesta Eccellentissima Corte Federale d'Appello, contariis reiectis, dichiarare l'avverso ricorso: in rito: improcedibile, inammissibile, ovvero affetto da vizio di incompetenza del Giudice adito a favore della competenza del Tribunale Federale; nel merito: infondato"*.

Il ricorrente depositava nei termini concessi una ulteriore memoria illustrativa nella quale ribadiva le conclusioni già rassegnate e le eccezioni e deduzioni già svolte affermando inoltre che, a suo parere, non sarebbe applicabile il Regolamento di Giustizia alla controversia in esame in quanto, sempre a dire del ricorrente, tutte le impugnazioni in materia elettorale, comprese le delibere "elettorali", sarebbero regolamentate da un procedimento speciale rispetto a quello regolamentato dal Regolamento di Giustizia.

Alla udienza fissata tenutasi in videoconferenza, partecipava il ricorrente rappresentato dagli avvocati Alberto Marolda e Paola Puglisi, nonché il controinteressato, rappresentato dall'Avv. Gerardo Di Ruocco; le parti discutevano la causa illustrando le rispettive ragioni e concludendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

All'esito della discussione il Collegio decideva la controversia dando lettura del dispositivo e riservando il deposito delle motivazioni nel termine di otto giorni.

MOTIVI

Questo Collegio, in ragione anche della complessità della questione dedotta alla sua cognizione in relazione al sistema delle impugnazioni contenuto nell'ordinamento, deve preliminarmente procedere alla qualificazione della domanda svolta dal ricorrente al fine di verificare l'idoneità dello strumento processuale prescelto e la sussistenza del potere della Corte adita di conoscere la controversia.

A tal fine è necessario analizzare in primo luogo ed in modo complessivo e sistematico la normativa che disciplina l'impugnativa delle deliberazioni dell'Assemblea della Federazione Italiana Scherma.

Al riguardo la Corte rileva l'esistenza di tre diverse disposizioni normative che ritiene opportuno analizzare singolarmente.

L'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva prevede che *"le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta [...]"*, individua nel *"Presidente del Tribunale"* il soggetto deputato alla eventuale sospensione della deliberazione impugnata ed inserisce la norma immediatamente prima degli articoli 32- 36 regolanti il procedimento innanzi al Tribunale Federale.

Inoltre il comma 7 dell'art. 31 rimanda all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 30, commi 2 e 3, regolanti il procedimento innanzi al Tribunale Federale.

Il medesimo Codice della Giustizia Sportiva prevede ancor prima, e nello specifico nell'art. 25, la competenza generale del Tribunale Federale *"su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in*

relazione ai quali non sia stato instaurato, nè risulti pendente un procedimento innanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali" e come competenza generale della Corte Federale di Appello quella di "giudicare in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale" nonché "sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale", delineando, quindi, chiaramente un sistema basato su un doppio grado di giudizio ad evidente tutela delle parti.

Norme di medesimo contenuto sono inserite nel **Regolamento di Giustizia FIS** (cfr. articolo 70 e correlativo rimando all'art. 69 commi 2 e 3).

L'art. 34 del Regolamento Organico inserito nella Sezione I del libro III del Regolamento prevede i soggetti deputati alla redazione del verbale (in caso di Assemblea ordinaria o di assemblea Straordinaria), le modalità di sottoscrizione del verbale ed il termine e la modalità di pubblicazione del verbale. Conclude prevedendo che "eventuali ricorsi in materia devono essere presentati alla Corte federale di Appello entro 7 giorni dalla pubblicazione del verbale".

Nel Regolamento Organico viene, pertanto, previsto un procedimento caratterizzato da una tempistica particolarmente stringente volto all'accertamento di vizi che si possono definire attinenti ad un profilo strettamente formale in quanto relativi alla "sola" redazione, sottoscrizione e pubblicazione del verbale.

La previsione di un così breve termine per la proposizione dell'azione (7 giorni) conferma che lo strumento deve necessariamente intendersi riferito ai soli profili strettamente formali del verbale assembleare e quindi facilmente valutabili (nella fase di studio della fattispecie); nello stesso senso deve intendersi la previsione di un unico grado di giudizio che - seppur innanzi alla Corte di grado superiore - priva di fatto il ricorrente della possibilità di sottoporre a nuova valutazione la questione laddove non ritenesse di condividere il giudizio del Giudice di primo grado.

Da ultimo si segnala la disposizione di cui all'**art. 18 dello Statuto Federale della Federazione Italiana Scherma**.

La predetta norma regola le modalità di convocazione ed i requisiti di validità dell'Assemblea e prevede che "avverso la validità delle assemblee è ammesso il ricorso entro sette giorni alla Corte Federale d'Appello"; la norma in oggetto prevede, quindi, che per ogni vizio attinente alla procedura di convocazione o ai requisiti numerici richiesti ai fini della validità dell'Assemblea si possa ricorrere alla Corte d'Appello. Per essa valgono le considerazioni sopra svolte circa la tempistica stringente e la funzione del rimedio previsto.

Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, questo Collegio non ha rilevato alcuna norma che definisca la "materia elettorale" né, men che meno, che preveda una speciale disciplina applicabile alle relative controversie escludendo l'applicabilità del Regolamento di Giustizia.

Ricostruito il complessivo sistema normativo in materia di impugnazioni assembleari, il Collegio ritiene di dover passare all'analisi dell'atto introduttivo e delle memorie depositate dal ricorrente e dal controinteressato, iniziando dagli atti prodotti dal ricorrente al fine di poter concretamente qualificare l'azione proposta dal S [REDACTED]

E dunque: il ricorrente specifica, fin dall'*incipit*, che intende procedere ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Organico. Dall'attenta lettura del testo dell'atto non è però dato rinvenire se non generiche doglianze in ordine alla eccessiva sinteticità del verbale dell'assemblea in esame e contestazioni in ordine alla modalità della sua pubblicazione, mirate essenzialmente a dimostrare

la tempestività dell'azione, in nessun modo riprese nella specificazione della domanda che chiaramente si riferisce esclusivamente alla dedotta illegittimità dell'elezione del presidente federale e, inevitabilmente, della deliberazione a tal fine adottata.

Al riguardo, l'intero corpo dell'atto introduttivo è volto alla disamina del contenuto e delle modifiche testuali che hanno interessato l'art. 64 dello Statuto in violazione del quale il M° G [REDACTED] S [REDACTED] sarebbe stato rieletto alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma.

Quanto precede in coerenza con le conclusioni rassegnate che testualmente richiedono la declaratoria "dell'illegittima elezione del M° G [REDACTED] S [REDACTED] alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma", chiedendo, quindi, che venga dichiarata illegittima la deliberazione (*rectius* il suo contenuto) e non che venga dichiarata invalida l'Assemblea così come svolta.

Il ricorrente sostiene, in sintesi, a più riprese, da una parte che "l'elezione del M° S [REDACTED] alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma è illegittima perché contraria alla previsione di cui all'art. 64, comma 5, Statuto federale" e dall'altra che la deliberazione dell'Assemblea sarebbe "in ogni caso frutto dell'errore in cui è incorsa l'Assemblea nel determinarsi al voto, circa le condizioni legittimanti la rielezione del M° S [REDACTED]" (cfr pag. 14 - 15 del ricorso introduttivo del presente giudizio); questo secondo concetto viene poi approfondito dal ricorrente nella memoria autorizzata depositata nel termine assegnato dove si legge "va poi precisato che, come indicato nel ricorso introduttivo e ricordato innanzi, il motivo d'impugnazione dell'elezione del M° S [REDACTED] poggia sull'errore in cui è incorsa l'Assemblea circa la rieleggibilità del M° S [REDACTED] alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma.

L'errore rileva come vizio della volontà assembleare e come tale inficia la validità dell'assemblea" (cfr pag. 5 memoria autorizzata parte ricorrente).

Alla luce di quanto precede appare a questa Corte non dubitabile che il ricorso, pur se proposto espressamente ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Organico, verta esclusivamente sulla dedotta contrarietà della deliberazione Assembleare di data 20.11.2016 all'art. 64 dello Statuto della Federazione Italiana Scherma.

Il ricorrente censura, infatti, un profilo di natura contenutistico-sostanziale della deliberazione che sarebbe violativa delle disposizioni Statutarie come risulta in modo inequivoco dalla lettura degli atti di parte ricorrente i cui passaggi più significativi sono stati già sopra evidenziati da questa Corte.

Ed inoltre, al solo fine di argomentare ulteriormente a sostegno dell'avvenuta qualificazione della domanda, si evidenzia che non è ipotizzabile una invalidità della deliberazione assembleare derivante da un errore dell'assemblea circa l'interpretazione e/o vigenza o meno delle norme statutarie. Principio noto è, infatti, che l'invalidità delle deliberazioni assembleari può essere determinata dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera; altrettanto noto è che le cause di invalidità delle deliberazioni assembleari sono delineate in modo autonomo e parzialmente diverso dall'invalidità negoziale costituendo un sistema autonomo rispetto a quello previsto, appunto, per i negozi giuridici tra privati.

Per ciò che concerne l'invalidità delle delibere questa può ritenersi sussistente solamente nell'ipotesi di non conformità della delibera oggetto di censura alla legge ed allo statuto.

In aggiunta a ciò si consideri, ad ogni buon conto, che nel caso di specie il ricorrente sostiene un "vizio della volontà" dell'Assemblea circa l'applicazione di una norma statutaria e ciò confligge,

inoltre, con il noto principio per il quale il cosiddetto "errore di diritto" può essere rilevante solo laddove sia stata la ragione unica e rilevante che abbia determinato un soggetto a compiere una determinata scelta e deve essere plausibile che il soggetto si sia determinato a compiere quella scelta poiché oggettivamente non in grado di conoscere il contenuto normativo della scelta compiuta; il che non può certo dirsi dei soggetti chiamati ad eleggere il Presidente della Federazione Italiana Scherma (alla luce del noto procedimento elettorale).

Al termine della disamina compiuta la quale ha volutamente tenuto conto anche delle affermazioni svolte dal ricorrente globalmente considerate, non può che concludersi che il vizio della deliberazione assunta dall'Assemblea tenuta in data 20.11.2016 – secondo le doglianze del ricorrente - sia un vizio derivante dalla contrarietà della medesima deliberazione alle norme statutarie.

Da quanto precede consegue che la domanda del ricorrente vada da questa Corte qualificata come impugnazione della deliberazione dell'assemblea generale per contrarietà alle norme dello Statuto Federale (cfr art. 64 dello Statuto Federale) regolata dall'art. 70 del Regolamento di Giustizia che rimanda, sotto il profilo procedurale all'art. 69 comma 2 e 3 del medesimo Regolamento di Giustizia e che, pertanto, andava introdotta innanzi al Tribunale Federale entro 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto: il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Considerata la complessità della questione, una disciplina di complessa individuazione delle impugnazioni e la mancanza di espressa domanda del controinteressato sul punto, la Corte ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.


Il Collegio definitivamente pronunciando

- dichiara inammissibile il ricorso.
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
- fissa termine fino al 28 febbraio 2017 per il deposito della motivazione.


Si comunichi.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2017.

Avv. Emilio STERPETTI (Presidente)



Avv. Francesco GALLAVOTTI



Avv. Ciro RENINO

**RENINO
O CIRO**

Firmato
digitalmente da
RENINO CIRO
Data: 2017.02.24
16:09:29 +01'00'

Depositato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia
della Federazione Italiana Scherma il 24 febbraio 2016